

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(PASTORINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1979

Provvedimenti per i circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 337, sulla disciplina dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, pur conservando, nel suo complesso, sostanziale validità, ha posto in luce l'inadeguatezza di talune disposizioni per le quali appare necessario e non ulteriormente differibile l'aggiornamento, al fine di rendere le stesse rispondenti alle esigenze attuali.

Un primo aspetto da considerare attiene alla entità del fondo previsto dall'articolo 19 della citata legge n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati per

effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari, accertate difficoltà di gestione.

Dopo l'aumento apportato con la legge 26 luglio 1975, n. 375, le disponibilità del predetto fondo ammontano complessivamente a lire 300 milioni annui, cifra del tutto insufficiente rispetto agli obiettivi previsti dalla legge, soprattutto in considerazione del fatto che sul fondo in questione gravano — come stabilito dallo stesso articolo 19, secondo comma, della legge n. 337 — gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali

e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti.

Tenuto conto che gli oneri predetti hanno superato la cifra di 100 milioni, risultano utilizzabili per la concessione dei contributi statali meno di 200 milioni e, cioè, una somma davvero irrisoria, che ha consentito sino ad ora soltanto interventi di modestissima entità, circoscritti, tra l'altro, ai soli contributi per impianti distrutti o danneggiati, essendo rimasta preclusa ogni possibilità di intervento per opere di ammodernamento ovvero per sopperire alle difficoltà di gestione delle imprese.

Per le ragioni esposte, appare imprescindibile un più adeguato impegno dello Stato nei confronti di un settore al quale non può essere negata una funzione sociale, di rilevante significato, nel campo delle attività dello spettacolo, per la particolare suggestione che esso esercita tra le masse popolari e per le antiche tradizioni alle quali si ricollega.

Con il presente disegno di legge, si prevede, all'articolo 1, l'aumento del fondo, di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, a lire 1.500 milioni, da ripartire in ragione di un terzo ai circhi e due terzi alle attività dello spettacolo viaggiante.

Con le maggiori disponibilità finanziarie, l'intervento dello Stato viene esteso anche ai casi in cui si renda necessario l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e, in genere, beni strumentali.

Nella stessa disposizione dell'articolo 1 si stabilisce, all'ultimo comma, che i contributi possono essere liquidati previa presen-

tazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi assegnati.

Sulla quota destinata ai circhi, viene prevista, inoltre, la possibilità della concessione di contributi per l'effettuazione di spettacoli qualificati sul piano artistico ed organizzativo, secondo criteri già seguiti nella utilizzazione dello stanziamento straordinario di cui alla legge 13 aprile 1977, n. 141 (articolo 1, ultimo comma).

Con l'articolo 2 del disegno di legge, si prevede l'incremento del fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in modo che la Sezione stessa possa svolgere attività anche a favore degli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, sia attraverso anticipazioni sui contributi statali, sia mediante la concessione di mutui per spese relative agli impianti.

Si è ritenuto più conveniente attribuire tali compiti alla Sezione per il credito teatrale (già esistente) piuttosto che prevedere l'istituzione di una nuova Sezione speciale.

Per quanto riguarda i conferimenti relativi all'incremento del fondo, sono previsti un apporto dello Stato di 450 milioni ed un apporto della Banca nazionale del lavoro di lire 50 milioni.

Tale iniziativa tende a porre rimedio alle difficoltà creditizie del settore, pur senza riservare ad esso — per quanto concerne le condizioni dei prestiti — vantaggi o agevolazioni maggiori di quelli previsti per l'esercizio del credito da parte della Sezione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, è ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni.

Il fondo è destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.

Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresì concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per la effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337.

I contributi straordinari assegnati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni, mediante conferimento di lire 450 milioni da parte dello Stato

e lire 50 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

La maggiore disponibilità di 500 milioni è destinata alla concessione di anticipazioni sui contributi assegnati ai sensi del precedente articolo 1, nonchè alla concessione di mutui per il rinnovo, l'ammodernamento e la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Art. 3.

Al maggior onere di lire 1.650 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.